



CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO

Settore 5° “Polizia Locale – Attività Produttive – Protezione Civile”
Servizio “Commercio – Industria – Artigianato – Suap”

Oggetto: Orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa – ordinanza

IL SINDACO

Vista la Legge Regione Lombardia 22 aprile 2000 - n. 22 in materia di orari degli esercizi commerciali, così come modificata dalla Legge Regione Lombardia 29 giugno 2009 n. 9

Sentite in merito le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale;

Fatte salve le disposizioni derivanti dai contratti collettivi nazionali e locali per i lavoratori vigenti nei settori economici interessati

Visto l'art 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

ORDINA

Ai titolari di tutti gli esercizi al dettaglio in sede fissa di rispettare, per l'anno 2010, i seguenti orari delle attività di vendita:

ESERCIZI DI VICINATO (sup. fino a 250 mq.)	MEDIE E GRANDI STRUTTURE (sup. oltre 250 mq.)
<p>APERTURA facoltativa: tutte le domeniche e festività.</p> <p>CHIUSURA obbligatoria:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 1 Gennaio▪ Pasqua▪ 1 Maggio▪ 15 Agosto▪ 25 Dicembre pomeriggio▪ 26 Dicembre	<p>APERTURA facoltativa: nella prima domenica dei mesi da Gennaio a Novembre nell'ultima domenica del mese di Novembre nelle giornate domenicali e festive del mese di Dicembre</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Gennaio: prima domenica▪ Febbraio: prima domenica▪ Marzo: prima domenica▪ Aprile: prima domenica▪ Maggio: prima domenica▪ Giugno: prima domenica▪ Luglio: prima domenica▪ Agosto: prima domenica▪ Settembre: prima domenica▪ Ottobre: prima domenica▪ Novembre: prima e ultima domenica▪ Dicembre: tutte le domeniche e i festivi <p>nelle ulteriori 5 giornate domenicali e festive individuate del Comune come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Mercoledì 6 Gennaio▪ Domenica 10 Gennaio▪ Domenica 28 Marzo▪ Giovedì 24 Giugno▪ Domenica 11 Luglio <p>CHIUSURA obbligatoria:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 1 Gennaio▪ Pasqua▪ 1 Maggio▪ 15 Agosto▪ 25 Dicembre pomeriggio▪ 26 Dicembre

Orario giornaliero:

Tutti gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa indipendentemente dalla dimensione e collocazione territoriale hanno facoltà di apertura nella fascia oraria tra le ore 7:00 e le ore 22:00.

Nel rispetto di tale fascia oraria l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando il limite di tredici ore giornaliere.

L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.

Nelle giornate di giovedì dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre in concomitanza con le manifestazioni del centro cittadino la fascia oraria di apertura al pubblico, fermo restando il rispetto del limite massimo di tredici ore giornaliere, è estesa sino alle ore 24.00.

Attività commerciali ad apertura libera

I limiti di orario e di giorni di apertura non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80 per cento della superficie di vendita dell'esercizio:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
- c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
- d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, materiali audiovisivi, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
- e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici e alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.

Comunicazione e modificazione degli orari

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Le modifiche agli orari che richiedano autorizzazione preventiva (art.5 bis, comma 1, lett.3 b) – deroghe all'orario di apertura mattutino) vanno richieste al Comune con almeno 7 giorni lavorativi di anticipo e si intendono assentite qualora entro tale termine non venga comunicato al richiedente alcun diniego.

Per gli anni successivi, le associazioni di categoria dei consumatori, delle imprese del settore e dei lavoratori dipendenti del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale presenteranno al Comune eventuali proposte di modifica entro il 30 settembre di ogni anno in modo da consentire l'emissione del provvedimento aggiornato, entro il successivo 30 novembre.

In mancanza di tale aggiornamento si intenderà confermato il calendario dell'anno precedente.

Si rammenta che non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali o festive.

Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni del presente atto si applicano le sanzioni di cui all'art.5 ter della Legge Regionale 3 aprile 2000 e precisamente:

- 1) sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 (cinquecento) ad €. 2.000,00 (duemila) per le violazioni relative ad esercizi di vicinato (superficie di vendita sino a mq. 250)
- 2) sanzione amministrativa da €. 2.000,00 (duemila) a €. 5.000,00 (cinquemila) per le violazioni relative a medie strutture di vendita (superficie di vendita sino a mq. 2.500)
- 3) sanzione amministrativa da €. 5.000,00 (cinquemila) ad €. 30.000,00 (trentamila) per le violazioni relative alle grandi strutture di vendita (superficie di vendita oltre 2.500 mq.)

Copia della presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune , sul sito internet e inviata a tutte le forze dell'ordine incaricate del controllo e dell'esatta esecuzione delle disposizioni contenute.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241 il responsabile del procedimento è individuato nel funzionario responsabile del servizio Commercio – Industria - Artigianato - Suap, Dott.ssa M..Agostina Piovella Landonio

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Busto Arsizio, 30 novembre 2009

L'Assessore allo Sviluppo Economico
Franco Castiglioni